

Prot. 404/2019/S.N.

Oggetto: Trattamenti economici e previdenziali. Sanare le sperequazioni tra funzionari di Polizia e ufficiali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate.

Signore Capo della polizia

come è noto la cosiddetta Legge Madia ha sancito il principio della perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate.

Il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n.95, concernente le disposizioni in materia dei ruoli delle Forze di Polizia, ha sanato alcune disparità di trattamento, ma per altre si attende che vengano sciolti nodi ancora insoluti.

Il primo concerne il riconoscimento ai fini pensionistici sia del corso quadriennale e sia del corso di laurea. Al riguardo, il legislatore ha previsto alcune norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell'art. 1860 del Decreto Legislativo n.66/2010, con l'art. 32 del DPR n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi, senza riscatto.

riconoscimento ai
fini pensionistici
laurea e corso
quadriennale

La *ratio* è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell'età anagrafica per l'immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all'efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.

Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l'ufficiale di accademia e l'ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini pensionistici.

La posizione dei funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. Una disparità di trattamento che Amministrazione, Governo e Parlamento devono sanare, nel pieno rispetto del principio di specificità di cui all'art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Medesima *ratio* va adottata per sanare un'altra sperequazione economico-stipendiale: quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

riconoscimento
classi stipendiali al
23° anno nel ruolo

Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuita la stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.

Mentre, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d'Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di Polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio, è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.

Non va, inoltre, sottaciuto che il ritardo di molti mesi nella corresponsione dei pagamenti delle indennità relative alla mobilità del personale, rappresenta un costo iniquo che si aggiunge ai disagi che gravano sulle spalle dei funzionari trasferiti d'ufficio.

In merito, al fine di semplificare e ridurre i tempi, richiediamo che si estendano anche alle Forze di Polizia ad ordinamento civile le norme proprie delle Amministrazioni militari, le quali prevedono che per ogni decreto economico il controllo di legittimità da parte degli organi competenti sia successivo e non preventivo come avviene per le amministrazioni civili. In tal modo si potrebbe razionalizzare ed accelerare l'iter burocratico per la corresponsione delle citate indennità, aumentando l'efficienza delle relative amministrazioni.

controllo di legittimità successiva all'emanazione del decreto economico

Sciogliere tali nodi sperequativi non ha effetti che si limitano al solo trattamento economico. Bensì, restituirebbe dignità a tutti i funzionari di Polizia che da anni soffrono per l'ingiustificata trascuratezza riservata ai loro legittimi bisogni e al riconoscimento del loro ruolo e dei loro meriti.

Per troppi anni i compiti e le funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza svolte dai funzionari di Polizia, non sono stati messi al centro delle politiche e delle strategie del Dipartimento e del Dicastero dell'Interno. È ora di avviare una seria inversione di tendenza che dimostri il rispetto dovuto a chi è chiamato a responsabilità cruciali in nome della democrazia, della legalità e dei diritti di tutti.

Roma, 13 maggio 2019

Enzo Marco Letizia



Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli